


---


**CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO E REGOLAMENTO  
SULLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI  
REV.1**

---


**Redazione**

  
\_\_\_\_\_  
(Funzione Legale e Societario)

**Verifica**

  
\_\_\_\_\_  
(Funzione Compliance)

**Proposta**

  
\_\_\_\_\_  
(Direttore Generale)

**Approvazione**

Consiglio di Amministrazione  
\_\_\_\_\_

**Data Approvazione**

28/10/2016  
\_\_\_\_\_

## INDICE

1. Introduzione .....	3
2. Definizioni.....	3
3. Obblighi di carattere generale.....	5
4. Norme di comportamento sulle operazioni personali .....	5
4.1. Operazioni vietate .....	5
4.2. Esclusioni dal divieto .....	6
5. Modalità di accesso e gestione delle informazioni .....	6
6. Istituzione e gestione del registro dei soggetti rilevanti .....	6
7. Informativa ai soggetti rilevanti .....	7
8. Violazioni.....	7

## 1. Introduzione

Il presente codice interno di comportamento e regolamento sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti (di seguito, il "Codice") è finalizzato ad impedire le attività di seguito elencate ai soggetti rilevanti partecipanti ad attività che potrebbero generare conflitti di interesse o che abbiano accesso a informazioni privilegiate o ad altre informazioni riservate riguardanti un FIA o operazioni per conto di un FIA.

Il Codice è conforme a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 45 del Regolamento congiunto Banca d'Italia-CONSOB e dal Regolamento delegato UE n. 231/2013.

## 2. Definizioni

Ai fini del presente Codice si intende per:

- a) **"TUF"**: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "Testo unico della Finanza";
- b) **"Regolamento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB"**: il provvedimento della Banca d'Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007, aggiornato al 19 gennaio 2015, recante il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d'investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- c) **"Regolamento Mercati"**: la deliberazione CONSOB del 29 ottobre 2007, n. 16191 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati;
- d) **"Società"**: la SGR;
- e) **"conflitto di interesse"**: la situazione di conflitto di interesse idonea a ledere in modo significativo gli interessi di uno o più fondi o di uno o più clienti, identificata come tale nella Policy di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società;
- f) **"organo con funzione di supervisione strategica"**: il consiglio di amministrazione della SGR;
- g) **"organo con funzione di gestione"**: il direttore generale della SGR o l'amministratore delegato (ove presente) della SGR;
- h) **"organo con funzione di controllo"**: il collegio sindacale della SGR;
- i) **"organi aziendali"**: il complesso degli organi della SGR;
- j) **"alta dirigenza"**: i componenti dei degli organi aziendali con funzione di supervisione strategica e di gestione;
- k) **"funzioni aziendali di controllo"**: la funzione di gestione del rischio, la funzione di controllo della conformità e la funzione di audit interno, la funzione antiriciclaggio, l'organismo di vigilanza 231;
- l) **"informazione privilegiata"**: un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;
- m) **"informazione confidenziale"**: l'informazione di carattere riservato riguardante uno o più fondi comuni di investimento gestiti dalla SGR, una o più controparti della SGR stessa, od operazioni con o per conto di questi che, sebbene non avente contenuto determinato, sia comunque

suscettibile di poter essere, se resa pubblica, valutata ai fini della sua incidenza sul prezzo di strumenti finanziari, che possa essere utilizzate dai soggetti rilevanti a proprio vantaggio;

- n) **"abuso di informazioni privilegiate"**: il reato di cui all'articolo 184 del TUF e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-bis del TUF;
- o) **"manipolazione del mercato"**: la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari secondo quanto stabilito dall'articolo 185 del TUF e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 187-ter del TUF;
- p) **"gruppo"**: le società tra loro legate da una relazione di controllo come definita dall'articolo 93 del TUF;
- q) **"soggetto rilevante"**: il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
  - (i) amministratore, socio o equivalente, sindaco o dirigente della Società;
  - (ii) dipendente della Società, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione della Società e sotto il suo controllo e che partecipino all'esercizio, da parte della Società, della prestazione di servizi d'investimento e all'esercizio dell'attività di investimento da parte della medesima;
  - (iii) persona fisica o giuridica partecipante direttamente alla fornitura di servizi al Società, nel quadro di un accordo di delega a terzi ai fini dell'esercizio da parte del Società dell'attività di gestione collettiva di portafogli.
- r) **"operazione personale"**: un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
  - (i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
  - (ii) l'operazione è eseguita dal medesimo soggetto Rilevante o per suo conto da una qualsiasi delle persone seguenti:
    - 1. una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;
    - 2. una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.
- s) **"persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela"**: il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
  - (i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
  - (ii) i figli del soggetto rilevante;
  - (iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;
- t) **"stretti legami"**: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
  - (i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

- (ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

### 3. Obblighi di carattere generale

I soggetti rilevanti non possono rivelare a terzi, se non per motivi inerenti all'esercizio delle proprie funzioni, le informazioni privilegiate, riservate o di natura confidenziale acquisite ovvero di cui abbiano avuto conoscenza nello svolgimento della propria attività.

Qualora un'informazione privilegiata, riservata o di natura confidenziale debba essere comunicata a terzi, ad esclusione dei casi di obblighi sorgenti da disposizioni legislative o regolamentari, la natura della stessa deve essere preventivamente evidenziata alle controparti che devono sottoscrivere, ove ritenuto opportuno dalla SGR, un accordo di confidenzialità, c.d. NDA ("*non disclosure agreement*") e nel caso di informazione privilegiata è osservata la normativa tempo per tempo vigente.

I soggetti rilevanti, nel caso si possano trovare in una potenziale posizione di conflitto di interessi nello svolgimento di un'operazione inerente la SGR o i fondi da essa gestiti, preventivamente all'esecuzione dell'operazione informano DG, LS e CO al fine di consentire l'applicazione dei presidi previsti dalla procedura F10\_2 Gestione dei conflitti di interesse e dalla *policy* aziendale F10\_2 Policy per la Gestione dei conflitti di interesse.

## 4. Norme di comportamento sulle operazioni personali

### 4.1. Operazioni vietate

Qualora i soggetti rilevanti abbiano accesso a:

- informazioni privilegiate o
- in grado di manipolare il mercato o
- semplicemente riservate

riguardanti:

- un fondo gestito dalla SGR, oppure
- operazioni con o per conto di un fondo gestito dalla SGR, oppure
- eventuali controparti del fondo o della SGR emittenti quotati in mercati regolamentati

questi **non possono**:

- a) realizzare né un'operazione nell'interesse o a vantaggio della SGR o dei fondi da essa gestiti, né personale in strumenti finanziari o altre attività se:
  - i. l'operazione è soggetta all'art. 8 del Regolamento UE 596/2014 (Abusi di mercato), o

- ii. l'operazione comporta l'abuso o la non corretta divulgazione di informazioni riservate o
  - iii. l'operazione è in conflitto o vi è la probabilità che entri in conflitto con gli obblighi della SGR nell'ambito della gestione collettiva dei portafogli.
- b) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, a realizzare un'operazione personale di cui alla lettera a), punti i) e ii), o che configurerebbe altrimenti un abuso di informazioni in relazione a ordini in essere;
- c) comunicare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, qualora il soggetto rilevante sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che in conseguenza di detta comunicazione l'altra persona compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:
- i. realizzare un'operazione personale di cui alla lettera a), punti i) e ii), in strumenti finanziari o altre attività o che configurerebbe altrimenti un abuso di informazioni in relazione a ordini in essere;
  - ii. consigliare o indurre un'altra persona a effettuare detta operazione personale.

I divieti di cui sopra si estendono anche ai soggetti di cui alle Definizioni, lettera r), romanino ii), n. 1 e 2.

#### **4.2. Esclusioni dal divieto**

I divieti di cui al paragrafo precedente non si applicano alle operazioni personali eseguite nel quadro di un servizio di gestione discrezionale del portafoglio che non preveda una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale è eseguita l'operazione.

## **5. Modalità di accesso e gestione delle informazioni**

Gli atti e i documenti della SGR, o nella sua disponibilità, che contengano informazioni riservate o privilegiate devono essere custoditi, fisicamente o logicamente (per le informazioni dematerializzate e trattate con sistemi elettronici), in luoghi accessibili soltanto ai soggetti aziendali autorizzati o che sono tenuti ad avere accesso in virtù dell'attività svolta (e.g. le funzioni controllo).

Gli atti di cui sopra possono essere portati fuori dei locali della SGR unicamente per motivi strettamente connessi all'attività della Società.

## **6. Istituzione e gestione del registro dei soggetti rilevanti**

La SGR ha istituito e gestisce un registro ove la funzione Organizzazione, Affari Generali e IT provvede iscrivere tutti i soggetti rilevanti, annotando le generalità di questi e la data di inizio dello *status* di soggetto rilevante, nonché la data alla quale il soggetto non ha più la qualifica di soggetto rilevante. E' inoltre riportata la data dell'ultima informativa inviata, le modalità di invio e la data di presa visione da parte del destinatario.

## **7. Informativa ai soggetti rilevanti**

Annualmente la funzione Organizzazione Affari Generali e IT informa tutti i soggetti rilevanti (inseriti nel registro di cui al paragrafo precedente) della presenza del presente Codice e riceve un riscontro per presa visione, su supporto duraturo o con comunicazione elettronica, da parte dei destinatari.

La funzione Organizzazione, Affari Generali e IT provvede inoltre a consegnare l'informativa a qualsiasi nuovo soggetto che nel corso dell'anno, dovesse assumere lo *status* di soggetto rilevante e lo iscrive nell'apposito registro.

## **8. Violazioni**

Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui al presente Codice è tenuto a riferirne alla funzione di controllo di conformità (*Compliance*) che, mantenendo assoluta riservatezza sull'identità del segnalante, provvederà ai necessari accertamenti e ad attivare le azioni conseguenti.